

REGOLAMENTO (CE) N. 298/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GATT), il regime all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato modificato;

considerando che l'articolo 25 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede che, in caso di modifica della normativa esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso;

considerando che la Comunità ha concordato con il Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime in base ad un accordo sotto forma di scambio di lettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94, i numeri d'ordine 09.1117 e 09.1118 sono modificati e il numero d'ordine 09.1133 è aggiunto come segue:

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci	Volumi contingenziali (in tonnellate)	Dazio contingenziale (in %)
• 09.1117	0702 00 15		Pomodori, freschi o refrigerati:		
	0702 00 20		— dal 15 novembre 1994 al 30 aprile 1995	95 365	0
	ex 0702 00 45	11 a 14, 16, 17, 21 a 24, 26, 27, 31 a 34, 36, 37, 41 a 44, 46, 47, 51 a 54, 56, 57, 61 a 64, 66, 67	— dal 15 novembre 1995 al 30 aprile 1996 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1995	96 208 81 006 ⁽¹⁾ (*)	0 —
	0702 00 50				
09.1118	0702 00 20		di cui: Pomodori, freschi o refrigerati: — dal 1° al 30 aprile 1995 — dal 1° al 30 aprile 1996	16 800 ⁽¹⁾ 16 800 ⁽¹⁾	0 0

(¹) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.